

CITTA' DI
VENEZIA



**Direzione Generale
Dipartimento del Welfare
Ufficio di Direzione**

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA DI COMPETENZA DELLE MUNICIPALITÀ

Approvato con deliberazione del C.C. del 18 gennaio 2010 N. 15

Regolamento per l'erogazione di interventi di natura economica di competenza delle Municipalità

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 18 gennaio 2010

Indice

Capo I – Principi generali

- Art.1 – Oggetto
- Art.2 – Destinatari
- Art.3 – Finalità degli interventi
- Art.4 – Requisiti di accesso
- Art.5 – Definizione di famiglia
- Art.6 – Definizione di condizione economica

Capo II – Descrizione e disciplina degli interventi

- Art.7 – Minimo vitale
- Art.8 – Minimo economico di inserimento
- Art.9 – Contributo economico straordinario

Capo III – Disposizioni finali

- Art.10 – Finanziamento
- Art.11 – Controlli
- Art.12 – Procedimento amministrativo
- Art.13 - Rivalutazione
- Art.14 – Entrata in vigore
- Art.15 – Abrogazione
- Art.16 – Norme transitorie

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA DI COMPETENZA DELLE MUNICIPALITÀ.

Capo I - Principi generali

Art.1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina e determina i criteri di accesso, le modalità di gestione e di erogazione degli interventi di natura economica denominati minimo vitale, minimo economico di inserimento e contributi economici straordinari di competenza delle Municipalità del Comune di Venezia.

Gli interventi di cui al presente Regolamento costituiscono parte integrante del sistema complessivo di interventi di natura economica erogati dal Comune di Venezia e da altri soggetti pubblici o privati che, a diverso titolo, sono rivolti al supporto della famiglia in difficoltà. Tali interventi, anche ai fini della relativa quantificazione, vanno posti pertanto in relazione alle altre risorse messe a disposizione dalla rete dei servizi che, anche se in forma indiretta, possono essere considerate redditi.

Art.2

Destinatari

I destinatari degli interventi di cui al presente Regolamento sono tutti i cittadini iscritti all'Anagrafe della popolazione residente che si trovino in condizioni di marginalità, povertà e vulnerabilità e comunque aventi titolo in base ai requisiti richiesti, fatti salvi gli obblighi di legge

Art.3

Finalità degli interventi

Gli interventi sono finalizzati a prevenire e a contrastare la povertà, la marginalità e la vulnerabilità, come di seguito definite, laddove l'insufficienza del reddito della famiglia determini condizioni tali da non garantire in primo luogo il soddisfacimento dei bisogni primari.

- **Marginalità:** si intendono situazioni socio-economiche, condizioni soggettive e di contesto che pongano la famiglia in condizione di esclusione da un sistema regolato;
- **Povertà:** si intende una situazione di inadeguatezza/scarsità di risorse economiche, socio-relazionali, motivazionali e valoriali della famiglia che non permette di conseguire, in un dato contesto di riferimento, condizioni di vita dignitose, reali o percepite;
- **Vulnerabilità:** si intende un'eterogeneità di situazioni e pluralità di condizioni, legate alla situazione socio-economica contemporanea, che possono determinare cambiamenti inattesi e imprevisti nelle normali condizioni di vita della famiglia. Tali cambiamenti necessitano di essere

accompagnati da opportunità diversificate di tutela, accoglienza, cura, sostegno e promozione sociale nell'ambito di politiche integrate di sistema.

Art.4

Requisiti di accesso

L'accesso agli interventi di natura economica di cui al presente Regolamento è subordinato al possesso di requisiti specifici come di seguito definiti, per ciascuna tipologia e documentati dalla certificazione ISEE unita ad un'autocertificazione riportante ogni altra entrata percepita a qualsiasi titolo e non compresa nella certificazione stessa.

Art.5

Definizione di famiglia

La famiglia di cui al presente Regolamento, individuata ai sensi dell'art.4 del Dpr n. 223/1989, si intende agli effetti anagrafici composta da una o più persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nel territorio del Comune di Venezia.

Art.6

Definizione di condizione economica

La condizione economica della famiglia è determinata, ai sensi del D.Lgs. n.109/1998 e del D.Lgs. n. 130/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base della combinazione della situazione reddituale e della situazione patrimoniale dei componenti la famiglia risultante dalla certificazione ISEE in corso di validità. I richiedenti sono tenuti a dichiarare ogni altra entrata percepita anche sotto forma di agevolazione o esenzione, di cui si terrà conto nella valutazione ai fini della determinazione dell'intervento economico.

Qualora nell'anno di validità della dichiarazione sostitutiva unica si determinino mutamenti alle condizioni familiari ed economiche questi possono essere dichiarati e documentati ai fini di ogni più opportuna valutazione. È altresì facoltà del Comune richiedere a propria volta un aggiornamento sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi, ai sensi delle norme integrate di cui al DPCM 221/1999 e al DPCM 242/2001.

I contributi di cui al presente Regolamento si intendono assegnati alla famiglia, quindi le eventuali istanze presentate dal singolo componente, al di là del destinatario effettivo dell'intervento, sono comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica familiare.

Capo II - Descrizione e disciplina degli interventi.

Art.7

Minimo vitale

E' un intervento economico rivolto a famiglie che si trovino in una situazione economica non sufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari, per le quali non

sia prevista o prevedibile a breve termine una modifica significativa della situazione accertata. La soglia ISEE per accedere al contributo viene determinata annualmente dalla Giunta sulla base delle risorse a disposizione.

L'importo erogabile corrisponde alla differenza tra il fabbisogno potenziale espresso in ISE (che si ottiene dalla soglia ISEE per l'accesso moltiplicandola per il parametro della scala di equivalenza comprese le maggiorazioni applicabili alla stessa) e il valore ISE certificato dal nucleo richiedente.

Nella determinazione dell'importo massimo effettivamente erogabile va tenuto conto altresì di ogni altra entrata non compresa nella certificazione ISEE e di ogni altro intervento di natura economica, diretto o indiretto, percepito dal Comune di Venezia o da altri Enti. In tal modo il minimo vitale si caratterizza quale intervento complementare e integrativo delle risorse di cui beneficia la famiglia richiedente, fatte salve le risorse utilizzate a fini assistenziali purché adeguatamente documentate.

Art.8

Minimo economico di inserimento

E' l'intervento economico previsto per famiglie in cui vi sia almeno un soggetto, in grado di svolgere attività lavorativa, potenziale percettore di reddito e che anche a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti, di cui sia resa idonea documentazione si trovino temporaneamente privi di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari.

Il progetto individualizzato di intervento è orientato alla promozione o al recupero dell'autosufficienza economica da parte della persona o della famiglia anche attraverso la rimozione delle cause che hanno determinato l'eventuale venir meno delle condizioni di autonomia economica, evitando la dipendenza dal circuito assistenziale.

A tale scopo vengono definiti con le persone interessate obiettivi raggiungibili nel breve periodo dando pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti la famiglia che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa.

Il contenuto (obiettivi, tempi e modalità) così come gli impegni conseguenti all'attuazione del progetto individualizzato di intervento sono concordati tra il Servizio sociale competente e le persone coinvolte. Tali accordi possono essere espressi e formalizzati attraverso un apposito patto da sottoscrivere e rispettare. L'intervento economico può essere sospeso in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti dal beneficiario.

La durata massima dell'intervento di inserimento è di mesi 6. Il minimo economico di inserimento può essere riproposto una sola volta, a condizione che non si verifichino, per motivi indipendenti dalla volontà delle persone coinvolte, eventi che compromettano il raggiungimento degli obiettivi concordati.

L'importo massimo effettivamente erogabile è determinato in analogia con quanto previsto per il minimo vitale.

Art.9 Contributo economico straordinario

Il contributo economico straordinario è finalizzato ad integrare i redditi della famiglia quando debba affrontare situazioni che richiedano un onere economico cui non possa far fronte con le risorse proprie.

La quota massima annua, da corrispondere in una o più soluzioni, è stabilita annualmente dalla Giunta, sulla base delle risorse a disposizione. In occasione di ogni erogazione il Servizio sociale verifica l'assenza di inadempimenti da parte della famiglia rispetto all'eventuale progetto individualizzato di intervento preventivamente concordato.

Sono di norma ammesse a contributo le seguenti spese:

- bollette luce, acqua, gas, previa verifica dell'assenza di eventuali altri finanziamenti o rimborsi previsti da norme destinate a sostenere le famiglie, con l'impegno da parte del cittadino a richiedere successiva rateizzazione degli importi dovuti agli enti erogatori;
- spese per trasloco;
- spese per interventi urgenti di manutenzione dell'alloggio non ricadenti nella competenza di altri soggetti qualora finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza;
- spese per acquisto farmaci, secondo prescrizione medica, escluse le spese per l'acquisto di farmaci già coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- tickets sanitari di diagnostica strumentale qualora non già coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, con presentazione di prescrizione medica;
- spese dovute a particolare alimentazione, prescritta dal medico di famiglia o specialista.
- Spese diverse secondo specifiche progettualità dei Servizi competenti.

Ogni spesa dovrà essere adeguatamente documentata.

Il contributo erogabile avrà come soglia di accesso un ISEE stabilito annualmente dalla Giunta, sulla base delle risorse a disposizione.

Capo III - Disposizioni finali

Art.10 Finanziamento

Ai fini dell'erogazione del minimo vitale, del minimo economico di inserimento e dei contributi economici straordinari a ciascuna Municipalità è attribuito annualmente un budget determinato in base alle risorse disponibili del bilancio di previsione e delle esigenze espresse dai rispettivi ambiti territoriali, tenendo conto delle dinamiche demografiche e socio economiche della popolazione residente, della composizione delle famiglie con particolare riferimento al numero e alla tipologia dei destinatari degli interventi, con l'obiettivo di assicurare idonee risorse a disposizione delle famiglie in condizione di bisogno. Le Direzioni di Municipalità

sono tenute al monitoraggio del budget attraverso il rendiconto mensile dell'andamento della spesa, anche ai fini del rispetto delle risorse assegnate.

Art.11 Controlli

Il competente Servizio Sociale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede in via ordinaria ad ogni più opportuna verifica della veridicità dei dati di cui alle certificazioni prodotte dai richiedenti in sede di presa in carico con facoltà di procedere ai controlli anche nei termini di cui all'art.8 del Regolamento sui criteri applicativi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente approvati con Deliberazione di Consiglio n,106 del 30.07.2007, comprese le eventuali azioni di rivalsa, fatta salva, per l'interessato ogni altra eventuale conseguenza sotto il profilo penale, per ogni contributo indebitamente percepito.

Art.12 Procedimento amministrativo

Nell'ambito di quanto descritto agli articoli precedenti, la domanda può essere presentata dal nucleo interessato o da Servizio del Comune o di Enti pubblici presso il Servizio Sociale di ogni Municipalità tramite apposito modulo predisposto dal Comune di Venezia. L'Ufficio di riferimento assicura l'eventuale assistenza necessaria alla compilazione e provvede all'accoglienza della domanda.

L'Ufficio competente della Municipalità procede alla verifica dei requisiti di accesso. Il Servizio sociale effettua una prima valutazione al fine di ricondurre la richiesta alle tipologie individuate con riferimento alle aree e alle categorie di intervento secondo il criterio della prevalenza.

Il Servizio sociale ai fini della proposta delle risorse da utilizzare, procede alla valutazione delle risorse proprie, dirette o indirette, di cui beneficia la famiglia. Sulla base dell'accertamento di tali risorse provvede a determinare una situazione reddituale effettiva che, dedotte le risorse utilizzate ai fini assistenziali, purchè adeguatamente documentate, costituisce la base per determinare la quantificazione del contributo.

Il Servizio sociale provvede, ove valutato necessario, all'elaborazione di un progetto individualizzato di intervento, comprensivo della durata e dei termini di verifica e procede alla stesura e formalizzazione del patto con l'utente, individuando le misure da assumere in caso di inadempienza.

La proposta così formulata viene sottoposta alla valutazione multiprofessionale dell'apposita unità valutativa di Municipalità che approva l'assegnazione del contributo ai fini della successiva erogazione.

Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell'istruttoria così definita, previa verifica della loro compatibilità con le risorse a disposizione.

L'istanza deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art.4.

Le domande, sottoscritte dagli interessati o dagli aventi titolo, vengono corredate, ove previsto da relazione del Servizio sociale competente, in relazione alla tipologia di intervento.

I dati personali vengono inseriti all'interno di una banca dati informatizzata e trattati esclusivamente per fini d'istituto, in conformità con le normativa sulla privacy.

Per le famiglie in cui vi siano uno o più componenti seguiti dai Servizi di altri Enti (es. Azienda Ulss), il contributo comunale può essere richiesto dai servizi stessi sulla base di una relazione o di uno specifico progetto e rappresenta di norma, anche attraverso apposito protocollo, un'integrazione degli interventi posti in essere da tali servizi in quanto responsabili e competenti per la presa in carico.

Art.13 Rivalutazione

La soglia di accesso e gli importi degli interventi di natura economica di cui al presente Regolamento possono essere reconsiderati o rivalutati di norma annualmente dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento, anche sulla base degli esiti del necessario periodo di sperimentazione.

Art.14 Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore ad esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio comunale.

Art.15 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il precedente regolamento di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 19.2.1996. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni in contrasto o incompatibili con quanto previsto dal presente Regolamento.

Art.16 Norme transitorie

In sede di prima applicazione, per consentire l'approvazione dei provvedimenti di competenza da parte della Giunta, oltre che di ogni altra conseguente disposizione di carattere organizzativo nell'ambito delle strutture interessate e per assicurare la regolare continuità dell'erogazione delle prestazioni di natura economica, viene stabilito che l'efficacia dei nuovi criteri di cui al presente Regolamento, sia determinata entro tre mesi dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio.